



# *Il Prefetto della Provincia di Parma*

**VISTA** l'istanza pervenuta a questa Prefettura in data 30 aprile 2025, con la quale la RCS SPORT SpA, avente sede a Milano in Via Rizzoli n. 8, nella persona del Responsabile ciclismo, sig. Mauro Vegni, nato a Cetona (SI) il 7 febbraio 1959 e domiciliato per la carica presso RCS Sport Spa, ha richiesto l'adozione del provvedimento di sospensione del traffico veicolare nelle strade interessate dalla manifestazione denominata "108° GIRO D'ITALIA – GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI – 12^ TAPPA "MODENA – VIADANA", prevista nella giornata di giovedì 22 maggio 2025;

**ATTESO** che la suddetta manifestazione interesserà strade comunali, provinciali e statali e che il percorso, per la parte riguardante questa provincia, ricade nei territori dei Comuni di Parma e Sorbolo-Mezzani;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 262 datato 9 maggio 2025, con cui la Regione Puglia – Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Direzione amministrativa del Gabinetto ha autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica sopradescritta, secondo il percorso e le modalità indicate dall'ente organizzatore;

**VISTI** i nulla osta della Provincia di Parma - Servizio mobilità e trasporti, contratti e appalti rilasciato con nota prot. n. 10478 in data 8 aprile 2025, della Provincia di Modena, acquisito agli atti di questa Prefettura con prot. n. 28354 in data 28 aprile 2025, e di Anas Spa – Struttura territoriale Emilia-Romagna con nota prot. n. 375557 del 30 aprile 2025;

**RITENUTO** di dover disporre, per garantire la sicurezza della circolazione stradale e al fine di tutelare la pubblica incolumità, assicurando altresì l'ordinato svolgimento della manifestazione, la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso di gara ricadente in ambito provinciale;

**VISTO**, a tal riguardo, l'articolo 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge 9 aprile 2025, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 97 del 28 aprile 2025 e in vigore dal 13 maggio 2025, in forza del quale "(...) *La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto*";

**RICHIAMATE** le circolari del Ministero dell' Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza prot. n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020, prot. n. 300/STRAD/1/8933.U2024 del 21 marzo 2024 e prot. n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 del 08/05/2025, nonché la circolare di questa Prefettura prot. n. 32068 del 13 maggio 2025;

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTA** la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i.

## **DECRETA**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella giornata di **giovedì 22 maggio 2025**, durante lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "108° GIRO D'ITALIA – GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI – 12^ TAPPA MODENA – VIADANA" è sospesa temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade interessate dalla manifestazione - secondo il percorso indicato dall'organizzatore e da questo riprodotto nella descrizione



# *Il Prefetto della Provincia di Parma*

della manifestazione stessa e relativa planimetria – ed oggetto dell'allegato atto, adottato dalla competente amministrazione, il cui contenuto si richiama integralmente:

- autorizzazione, con prescrizioni, prot. n. 262, adottata in data 9 maggio 2025 dalla Regione Puglia – Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Direzione amministrativa del Gabinetto.

## **DISPONE**

Al fine di garantire la sicurezza pubblica e quella della circolazione in occasione dello svolgimento della suddetta competizione ciclistica:

- 1) in ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dell'intera colonna ciclistica, secondo la cronotabella predisposta dagli organizzatori e, **in ogni caso, avuto riguardo alle indicazioni fornite dagli Organi di polizia incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento;**
- 2) durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
  - è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto di strada interessato dal passaggio dei concorrenti, ed è fatto, altresì, divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso di gara. A tal fine, ogni intersezione dovrà essere vigilata da operatori delle Forze di polizia ovvero da personale dell'organizzazione e/o del volontariato di protezione civile, ove attivato, ed essere dotata di barriere che impediscano il passaggio autonomo degli autoveicoli;
  - è fatto obbligo, a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono sul tratto stradale interessato dal passaggio dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarlo, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
  - è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada durante il transito dei ciclisti;
- 3) ferma restando la necessità che gli enti a vario titolo interessati adottino, per la parte di rispettiva competenza, le misure organizzative, i presidi e le cautele necessarie a garantire la sicurezza stradale ed evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati, a sua responsabilità, dall'organizzazione.

## **DISPONE ALTRESÌ**

- a) Gli Organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice della strada, nei limiti delle rispettive competenze e secondo le disposizioni tecniche impartite dal Questore di Parma nonché, durante lo svolgimento della competizione, dal funzionario della Polizia Stradale preposto al coordinamento e alla direzione dei servizi di scorta, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della gara;



## *Il Prefetto della Provincia di Parma*

- b) durante lo svolgimento della manifestazione, i suddetti Organi di polizia intensificheranno la vigilanza sui tratti di strada, facenti parte del percorso della competizione, affidati alla loro competenza;
- c) è fatto obbligo agli organizzatori di adottare tutte le precauzioni atte a garantire il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione; in particolare, la società organizzatrice della competizione, qualora gli enti proprietari delle strade inserite nel percorso di gara non riescano a provvedervi con mezzi propri, assicurerà con proprie risorse all'attuazione dei dispositivi necessari a rendere effettivi i provvedimenti di sospensione della circolazione veicolare adottati da questa Prefettura con la presente ordinanza;
- d) conformemente alle prescrizioni contenute nella citata autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, i Sindaci dei Comuni di Parma e Sorbolo-Mezzani e gli organizzatori della manifestazione sportiva – anche attraverso comunicati sui mezzi di informazione o, se ritenuto, diffusione, con altoparlanti od altre apparecchiature per l'amplificazione, di messaggi sonori tendenti ad informare la cittadinanza - avranno cura di dare massima pubblicità al contenuto della presente ordinanza, con segnato riferimento alle limitazioni apportate alla circolazione dei veicoli nella giornata della competizione.

Parma, *data del protocollo*

per il Prefetto  
Il Viceprefetto vicario  
(Coretti)